

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"

Via Lamarmora - 74016 Massafra (TA) – Tel. 0998801181 - C. F. 90214380736 – cod. mec.TAIC85000D

E-mail: taic85000d@istruzione.it; taic85000d@pec.istruzione.it Sito www.comprensivopascoli.gov.it

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La valutazione degli alunni con disabilità certificata dalla Legge 104/92, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), espressa con voto in decimi con l'integrazione possibile di giudizi sintetici o analitici.

L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene per delibera del Consiglio di Classe/Team insegnanti e fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato.

Se l'alunno/a con disabilità non raggiunge gli obiettivi previsti nel PEI per il conseguimento del diploma, l'equipe psicopedagogica, in accordo con la famiglia e i servizi, può predisporre il rilascio, a conclusione degli esami, di un Attestato di credito formativo con la descrizione delle competenze acquisite, valido per l'iscrizione all'ordine di scuola successivo ma che non permette di conseguire il diploma di scuola secondaria. Per gli alunni/e con disabilità che non conseguono la licenza ma il solo attestato di credito formativo deve essere utilizzata la dicitura "Esito positivo".

Agli esami di Stato del primo ciclo d'istruzione gli alunni/e con disabilità, sulla base del Piano educativo Individualizzato possono svolgere prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame stesso e del conseguimento del diploma. Le prove differenziate devono essere idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario utilizzato nel corso dell'anno. (Art. 11 comma 5 del D.L.N. N.62 del 13/04/2017).

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato comunque l'attestato dei crediti formativi che è titolo idoneo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato.

Ai sensi dell'art.9 del decreto Lgv 62/2017 la certificazione delle competenze dell'alunno disabile deve essere coerente con il suo piano educativo individualizzato

Il Decreto D.L.N. N.62 del 13/04/2017 conferma le prove INVALSI nella terza classe per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese, da effettuarsi entro il mese di aprile e quindi cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad esse diviene un requisito di ammissione agli esami anche per gli alunni con disabilità con adeguate misure compensative o dispensative oppure con specifici adattamenti o l'esonero della prova". (Art. 11 comma 4 del D.L.N. N.62 del 13/04/2017).

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto, nella Scuola Primaria, dai docenti contitolari della classe e, nella Scuola Secondaria di primo grado, dal Consiglio di Classe. Per la valutazione degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel piano didattico personalizzato.

Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI e per il loro svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Anche per gli studenti con DSA, come sottolinea la nota ministeriale n.1865/2017, la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti indispensabili per l'ammissione all'esame di Stato.

Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua Inglese.

Gli studenti con DSA sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del DM n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

L'utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce la succitata nota ministeriale, pregiudicare la validità delle prove scritte. Per gli studenti dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di studenti esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nella valutazione delle prove scritte, come chiarisce l'art.14 comma 8 del DM 741/2017, la sottocommissione deve adottare "criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato".

In base al comma 11 del succitato articolo, per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 dello stesso Decreto ministeriale che riguarda indistintamente tutti i candidati all'esame di Stato.

Nel diploma finale rilasciato agli studenti con DSA che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove, così come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Le "Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", emanate dal MIUR

nel febbraio 2014, sottolineano che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di strumenti didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e la loro valutazione deve tenere in considerazione come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine l'acquisizione delle competenze minime.

Altresì, sempre nelle linee guida del MIUR si afferma che "si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, considerando il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, le relazioni, l'impegno e la previsione di sviluppo".

In questa ottica i docenti terranno conto che è possibile:

- prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;
- valutare il progresso rispetto al livello di partenza;
- valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;
- considerare che l'alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di Italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curriculum comune; al fine di agevolare il raggiungimento del livello base delle competenze linguistiche in L2, la scuola potrà attivare appositi corsi di alfabetizzazione;
- tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate.

I Consigli di classe/interclasse potranno decidere se procedere con una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua di accoglienza (es. educazione motoria, musica, arte e immagine, matematica, lingua straniera, ecc.) poiché gli alunni stranieri, non conoscendo la lingua, partono da un'evidente situazione di svantaggio.

L'eventuale attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal docente incaricato e concordate con l'insegnante curricolare.

Nel caso in cui l'alunno straniero abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese – spagnolo), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.

Per lo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione il docente avrà cura di evidenziare nella relazione di presentazione della classe le modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento e apprendimento scolastico dell'alunno/a straniero/a. La valutazione in sede di esame assume una particolare importanza e sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura ed alla lingua del paese d'origine.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione", dalla Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA".

La valutazione degli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali considera le specifiche situazioni degli alunni e fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato stilato dai docenti del consiglio di classe, in cui sono indicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessari affinché l'alunno possa conseguire i medesimi obiettivi dei compagni. Gli alunni con Bisogni educativi Speciali partecipano a tutte le prove d'esame e nel documento finale di valutazione di Scuola Secondaria di I Grado non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e dell'eventuale differenziazione delle prove.